

Pect. n. 896 - U.



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
Catania**

**TRIBUNALE PER I MINORENNI
Catania**

Oggetto: Misure organizzative e linee guida per la trattazione dei procedimenti civili e penali minorili e per l'accesso del pubblico nei locali degli uffici giudiziari minorili di Catania (Procura della Repubblica e Tribunale per i minorenni) durante l'emergenza epidemiologica Covid 19

**Il Procuratore
(dr.ssa Caterina Ajello)**

**Il Presidente
(dr. Roberto Di Bella)**

Visto il D.L. 7.ottobre 2020 n. 125 (Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020);
Visto il D.P.C.M. 24 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid 19";
Visto il D.L.28 ottobre 2020, n. 137 " Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19";
Visto il decreto del DGSIA in data 2.11.2020;
Vista la delibera del C.S.M. n. 585/VV/2020- Emergenza Covid- Linee guida agli uffici giudiziari;
Visto il D.L.28/10/2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
Visto il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria legato al Covid 19 fino al 31 luglio 2021;
Viste le Ordinanze contingibili ed urgenti emesse dal Presidente della Regione Sicilia, recanti misure di contenimento e divieti di assembramento in luoghi pubblici;
Valutato il documento di prevenzione dei rischi sanitari elaborato dal responsabile della sicurezza sanitaria e dei luoghi di lavoro per il tribunale per i Minorenni e la Procura della Repubblica per i minorenni di Catania;
Valutate le richieste avanzate dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania, con nota protocollata in data 23.11.2020;
Valutate le osservazioni formulate dai rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Catania nel corso dell'incontro svoltosi in data 12.12.2020;
ritenuto che, al fine di prevenire il rischio di contagio epidemiologico, deve essere limitata il più possibile la presenza di persone all'interno dei locali del Tribunale per i Minorenni di via Franchetti n. 62;

P.Q.M.

Dispongono

Misure di carattere generale

L'ingresso nei locali degli Uffici Giudiziari minorili di Catania (via Franchetti n. 62) sino al 31 luglio 2021 sarà consentito solo a coloro che indosseranno i dispositivi di protezione individuale (mascherina), ad eccezione dei bambini al di sotto dei sei anni e dei soggetti forniti di

documentazione attestante una disabilità che risulti incompatibile con l'uso continuativo di tale dispositivo di sicurezza individuale, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella medesima situazione di incompatibilità.

Gli Uffici giudiziari minorili metteranno a disposizione mezzi detergenti idonei per le mani, mediante la collocazione di appositi dispenser all'ingresso e nei vari piani dell'edificio in punti facilmente individuabili.

L'accesso alle aree comuni (ingresso, aula di udienza penale etc.) sarà contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, e in ogni caso saranno garantite le misure di distanziamento sociale raccomandate dalle Autorità sanitarie, con la rimodulazione degli spazi di lavoro ed il riposizionamento delle postazioni lavorative, a cura dei responsabili dei singoli settori in cui si articola l'organizzazione amministrativa di questi uffici giudiziari. Per gli ambienti dove operano più lavoratori l'articolazione del lavoro potrà essere definita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti in entrata e in uscita con flessibilità di orari.

Gli uffici giudiziari minorili, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informeranno tutti i dipendenti e chiunque entri nei locali dello stabile di via Franchetti n. 62, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili, appositi depliant informativi. In particolare, le informazioni riguarderanno:

l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;

la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non potere fare ingresso o di poter permanere nei locali del tribunale e di doverlo dichiarare tempestivamente, laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità Sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;

l'impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Gli Uffici giudiziari minorili garantiranno la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti e delle postazioni di lavoro (in specie di tastiere, schermi touch, mouse, microfoni dell'aula d'udienza con adeguati detergenti) e delle aree comuni.

Sino al 31 luglio 2021, l'accesso del pubblico (avvocati e utenti) nei locali del tribunale per i minorenni sarà consentito previa prenotazione telefonica o telematica, con esclusione dei casi urgenti ed indifferibili e della necessaria presenza prevista per la partecipazione alle udienze relative ai procedimenti penali e civili fissati.

Le istruttorie, le udienze penali e civili saranno fissate prevedendo delle fasce orarie e l'accesso al pubblico, nei casi sopra indicati, dovrà avvenire nelle forme e con modalità tali da assicurare il rispetto della distanza di almeno un metro tra i presenti, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Responsabile per la sicurezza e dal medico responsabile.

Per il deposito degli atti o di istanze, ove non praticabile l'opzione telematica, dovrà essere istituito – da parte del personale amministrativo responsabile - un front office per le cancelliere penali e civili.

Tale soluzione consentirà di evitare l'accesso nei locali angusti delle cancellerie.

L'accesso alle cancellerie civili e penali (front office) nei casi sopra indicati potrà avvenire dalle ore 9,00 alle ore 13,00 osservando scrupolosamente le norme comportamentali prescritte dal Ministero della Salute.

Linee guida per la trattazione dei procedimenti penali

Secondo le disposizioni contenute nell'art.23 del D.L.28/10/2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in merito all'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **nel corso delle indagini preliminari** il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza.

Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore.

Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.

La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare all'interrogatorio da parte del P.M., ovvero alle sommarie informazioni testimoniali in veste di soggetto informato dei fatti, è assicurata con le modalità di cui al comma 4° del citato art.23, e quindi, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Udienze di convalida, tribunale di sorveglianza e tribunale ex artt. 309-310 c.p.p.

Ai sensi dell'art.23, comma 5, del D.L. 28 10.2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, *“le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardarne il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti il giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi, partecipano dalla stessa postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia cautelare dell'arrestato o fermato in uno dei luoghi indicati dall'art. 284, comma 1(**per il processo penale minorile nei casi della misura cautelare della permanenza in casa**), del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e ne dà atto nel verbale d'udienza delle modalità del collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si è accertata l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale ai sensi dell'art. 137, comma 2, del codice di procedura penale o di vistarlo, ai sensi dell'art. 483, comma 1, del codice di procedura penale.*

La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare in carcere (nel processo penale minorile anche per la partecipazione delle persone sottoposte alla misura cautelare del collocamento in comunità o a misura penale di comunità) è assicurata, ove possibile, con le modalità di cui al comma 4° del citato art.23 e, pertanto, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Nel caso di indagato, imputato o condannato collocato in una struttura comunitaria il difensore potrà partecipare dalla stessa postazione dove si trova l'assistito o, su sua esplicita richiesta da inoltrare entro due giorni dall'udienza, da altra postazione.

Udienza preliminare e dibattimentale

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, del D.L. 28.10.2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, *“Le disposizioni di cui al presente comma (processo da remoto) si applicano, qualora le parti vi consentano, anche alle udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni del presente comma alle udienze nelle quali devono essere sentiti testimoni, parti, consulenti o periti, nonché alle ipotesi di cui agli articoli 392, 441 e 523 del codice di procedura penale”*.

Dovendosi le udienze preliminari e dibattimentali tenere di presenza, salvo le limitate ipotesi sopra indicate, i presidenti dei collegi dovranno preventivamente individuare i processi che potranno essere effettivamente trattati in ciascuna udienza penale, in numero tale da non creare assembramento in aula e, in caso di sovrannumero, tenendo conto degli ordinari criteri di priorità (presenza di imputati sottoposti a misura cautelare etc.) e delle altre circostanze che possano influire sui tempi di trattazione (prime udienze, remissione di querele, notevole o scarsa complessità del processo, attività istruttoria, numero di testimoni, mancate notifiche agli stessi, ecc.). Per ciascuna udienza i processi dovranno essere suddivisi per fascia oraria di chiamata, adeguatamente distanziata, in modo tale da consentirne la presumibile trattazione all'ora fissata; i processi che saranno rinviati e non trattati dovranno preferibilmente essere trattati nella stessa fascia oraria, con la presenza di un difensore di ufficio, qualora il difensore di fiducia non sia presente. In casi di disponibilità di assistenza in udienza e previa intesa con la cancelleria, le trattazioni dei processi potranno avvenire anche in orari e/o fasce pomeridiane. I presidenti dei collegi (dibattimento e g.u.p.) con congruo anticipo e comunque in tempo utile perché gli avvocati ne possano avere conoscenza prima dell'udienza, provvederanno a comunicare la fascia oraria di trattazione dei singoli processi.

I presidenti dei collegi e, nei casi in cui non avvenga il collegamento da remoto, i giudici monocratici (g.i.p.) dovranno impartire in aula tutte le disposizioni opportune, al fine di evitare assembramenti o contatti ravvicinati delle persone e consentire il rispetto, fra tutti i presenti, delle distanze indicate dalle Autorità Sanitarie, nonché l'adeguata aereazione dei locali. Gli avvocati sono invitati: 1) ad indossare le mascherine sia fuori che dentro l'aula, anche quando prendono la parola; 2) a rispettare la puntualità in relazione agli orari di trattazione preventivamente indicati o che il magistrato potrà comunicare o modificare in udienza; 3) a non fermarsi all'interno dell'aula se non sono difensori del processo; 4) a limitare le presenze in aula dei praticanti, dei colleghi o degli assistenti di studio ai casi di effettiva necessità.

I presidenti dei collegi e i giudici monocratici (g.i.p.) dovranno altresì curare che i rappresentanti dell'U.S.S.M nell'aula dell'udienza penale non siano in numero superiore ad un'unica unità; analogamente, nei casi di processi con più imputati ancora minorenni, dovranno suggerire la presenza di un solo genitore esercente la responsabilità genitoriale.

I presidenti dei collegi (dibattimento), qualora possibile, si raccorderanno con la Procura della Repubblica in sede e con i difensori per concordare il numero di testimoni da esaminare per singola udienza in modo da consentire il rispetto delle fasce orarie e limitare l'eccessiva presenza all'interno degli angusti spazi del tribunale. I Presidenti dei collegi dibattimentali valuteranno – nei casi di cui all'art. 468 comma secondo c.p.p. - l'opportunità di riservare la prima udienza alle

questioni preliminari e alla fase di ammissione delle fonti di prova, senza preventiva citazione di testimoni.

Più in generale, previo accordo intercorso tra gli uffici giudiziari minorili, la prima udienza di trattazione in dibattimento fungerà da udienza filtro e, quindi, non sarà necessaria la citazione dei testimoni. Tale udienza sarà finalizzata esclusivamente alla trattazione delle richieste preliminari e, dunque, all'eventuale avvio di una messa alla prova, alla manifestazione dell'accordo delle parti in ordine all'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti e documenti contenuti nel fascicolo del P.M., alla remissione della querela etc.

Tale accordo consentirà non soltanto di evitare di affollare le udienze con tutti i testimoni, ma permetterà un migliore smistamento dei processi nelle varie fasce orarie dell'udienza di rinvio, poiché la parziale risoluzione delle problematiche preliminari, permetterà di valutare con maggiore precisione i tempi processuali per gli incombenti ulteriori.

A tale disciplina, tenuto conto della brevità dei termini di durata massima della custodia cautelare previsti per il processo penale minorile (art. 303 c.p.p. e 23 comma terzo D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448), faranno eccezione i procedimenti con imputati in misura cautelare.

Nella trattazione dei processi, si darà priorità a quelli con imputati in misura cautelare e a quelli nei quali è necessario procedere all'esame testimoniale, riservando le udienze di discussione all'esito della giornata.

In caso di disponibilità di assistenza in udienza e previa intesa con la cancelleria, le trattazioni dei processi potranno avvenire anche in orari e/o fasce orarie pomeridiane.

Anche a richiesta di una sola delle parti che, preferibilmente entro sette giorni prima dell'udienza, presenti istanza di rinvio genericamente motivata sulla situazione emergenziale causata dal Covid e dal pericolo di contagio per le peculiari situazioni logistiche degli uffici giudiziari minorili, il processo potrà essere rinviato ad altra udienza. Al fine di non intasare i ruoli di udienza e non potendosi prevedere la cessazione dello stato di emergenza pandemica, ove non ricorrano particolari ragioni di urgenza, i rinvii dovranno essere effettuati ad udienze successive al 31.7.2021, con indicazione non solo del giorno ma anche dell'ora o fascia oraria di trattazione.

Nelle deleghe per il monitoraggio dell'istituto della sospensione del processo e messa alla prova dovrà essere conferito l'incarico ad un solo giudice onorario, che nei casi di audizione dell'imputato o di personale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, dovrà rispettare le regole organizzative di cui al paragrafo successivo.

La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della Giustizia.

Semplificazione dell'attività di deposito con valore di atti, documenti e istanze penali mediante invio alla casella PEC, come previsto dall'art 24 comma 4 del D.L. 137/2020 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

Ai sensi all'art 24 comma 4 del decreto legge n 137 del 28.10.2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, “ per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'art 1 del decreto legge 25 marzo 2020 n 19, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n 35, è consentito il deposito con valore legale mediante poste elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministero della Giustizia 21 febbraio 2011 n 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi ed automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la

dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza“.

Con provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia del 9 novembre 2020, pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici, è stata data applicazione a detta previsione normativa individuando le PEC a cui l'invio deve essere fatto per garantire valore legale.

L'indirizzo PEC del Tribunale per i minorenni di Catania è stato individuato con provvedimento del DGSIA nel seguente **“deposito atti penali.tribmin.catania@giustiziacert.it”**.

L'indirizzo PEC della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Catania è stato individuato con provvedimento del DGSIA nel seguente **“deposito atti penali.procuraminori.catania@giustiziacert.it”**.

Poiché la denominazione del detto indirizzo non consente di individuare la segreteria del magistrato destinataria degli atti, nell'ottica di una semplificazione organizzativa ed al fine di consentire alle segreterie una celere attività di ricezione-smistamento, dovrà specificamente essere indicato nell'oggetto della PEC:

1. l'Ufficio di cancelleria/segreteria destinatario;
2. P.M. cui è indirizzata l'istanza;
3. numero del procedimento;
4. cognome e nome dell'indagato o del condannato;
5. il tipo di atto che si deposita ed il numero dei documenti allegati.

A tal fine, si invitano gli avvocati a fare il massimo ricorso a tale modalità di deposito evitando l'ingresso presso i locali del Tribunale per i minorenni e della Procura, dove comunque sarà organizzato un servizio di *front office* (al 2° piano).

Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legge n 137 del 28.10.2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, “Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 24, comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza”.

Ai sensi dell'art. 24 comma 6, del decreto legge n 137 del 28.10.2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, “per gli atti di cui al comma 1 (deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415 bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali) e per quelli ulteriori che saranno individuati ai sensi del comma 2 del medesimo art. 24, l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge”. Con decreto del Ministero Giustizia del 13.1.2021, entrato in vigore il 5.2.2021, il novero degli atti penali da depositare esclusivamente tramite il Portale del Processo penale telematico sono stati estesi all'istanza di opposizione all'archiviazione ex art. 410 c.p.p., alla denuncia ex art. 333 c.p.p., alla querela ex art. 336 c.p.p. e alla relativa nomina del difensore e rinuncia o revoca del mandato ex art. 107 c.p.p.

Il deposito ha valore legale se: 1) inviato da Pec inserita nel registro generale degli indirizzi certificati di cui all'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011 n. 44 (che al secondo comma stabilisce che “ Per i professionisti iscritti negli elenchi istituiti con legge dello Stato, il registro generale degli indirizzi elettronici è costituito mediante i dati contenuti negli elenchi riservati di cui all'art. 16, comma 7, del Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge del 28 gennaio 2009 n. 2, inviati al Ministero della Giustizia secondo le specifiche

tecniche di cui all'art. 34); 2) inviato agli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari indicati in apposito provvedimento del DGSIA; 3) gli atti sono stati redatti secondo le specifiche tecniche indicate nel decreto del DGSIA del 9.11.2020.

Ai sensi dell'art. 24 comma 6 bis, del decreto legge n 137 del 28.10.2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, "... quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

Ai sensi dell'art. 24 comma 6 ter, "L'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di cui all'art. 582 comma 2, del codice di procedura penale."

Ai sensi dell'art. 24 comma 6 quater del decreto legge n 137 del 28.10.2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, "nel caso di richiesta di riesame e appello contro ordinanze in materia di misura cautelare personali e reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 6 ter, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'art. 309, comma 7, del codice di procedura penale".

Ai sensi dell'art. 24 comma 6 sexies del decreto legge n 137 del 28.10.2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, "Fermo restando quanto disposto dall'art. 591 c.p.p., l'impugnazione è altresì inammissibile quando l'atto di impugnazione è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame e appello contro ordinanze in materia di misura cautelare personali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato del tribunale di cui all'art. 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.

Ai sensi dell'art.24 comma 6 septies del decreto legge n 137 del 28.10.2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, " Nei casi previsti dal comma 6 sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.

Norma transitoria

Ai sensi dell'art. 24 comma decies del decreto legge n 137 del 28.10.2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la disciplina sopra richiamata per gli atti di impugnazione si applica a tutti gli atti depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e fino a quella data conservano efficacia gli atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di opposizione e i reclami giurisdizionali in formato elettronico sottoscritti digitalmente e trasmessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ristori e inviata alla casella del giudice competente a norma dell'art. 4.

Linee guida per la trattazione dei procedimenti civili

Ogni giudice onorario, utilizzando l'agenda virtuale di Google Calendar, inserirà in maniera autonoma le date delle proprie udienze su Calendar, considerando la disponibilità delle tre aule destinate ai G.O. (due aule al primo piano, in quanto quella riservata al dirigente amministrativo non sarà più fruibile) e una al piano terra. Il sistema di prenotazione permetterà a tutti i giudici di conoscere il quadro completo delle convocazioni in tempo reale, evitando situazioni disfunzionali ed assembramenti in tribunale. Le udienze potranno essere svolte esclusivamente previa prenotazione su Calendar e condivisione all'interno dell'agenzia virtuale da parte dei giudici onorari. Per favorire un'immediata visione al personale presente in tribunale, il calendario settimanale delle udienze settimanali sarà pubblicato ogni lunedì nelle cancellerie civili e nelle stanze destinate ai

giudici onorari. Tenuto conto della ridotta metratura e delle indicazioni fornite dai responsabili per la salute e la sicurezza, le udienze nelle stanze dei giudici onorari e togati – qualora non sia possibile utilizzare la piattaforma informatica teams - dovranno contemplare la presenza di non più di tre persone (incluso il giudice). Qualora tale condizione non si possa realizzare, le udienze istruttorie dovranno svolgersi nelle altre aule che abbiano una maggiore capienza (aula utilizzata per camera di consiglio civile, previa prenotazione, e, limitatamente alla componente togata, aula penale e aula riservata per la camera di consiglio, quando non occupate per la celebrazione delle udienze penali e sempre previa prenotazione). Nei casi in cui le aule anzidette non siano disponibili e non sia possibile utilizzare la piattaforma informatica Teams, le udienze civili dovranno essere rinviate, previo concerto con i difensori delle parti, alla prima data utile per la celebrazione in sicurezza nell'aula deputata, tenendo conto del calendario delle prenotazioni e delle situazioni di urgenza rappresentate.

A richiesta di tutte le parti in causa che, preferibilmente entro sette giorni prima dell'udienza e, comunque, in epoca congrua precedente alla udienza presentino istanza di rinvio anche genericamente motivata sulla situazione emergenziale causata dal Covid e dal pericolo di contagio per le peculiari situazioni logistiche degli uffici giudiziari minorili, il processo potrà essere rinviato ad altra udienza. Si invitano tutti i giudici a valutare favorevolmente tali istanze.

Le istanze presentate da una sola parte in causa e non da tutte potranno essere valutate sulla base della documentazione eventualmente prodotta.

Quanto alle prime udienze di comparizione, i giudici, qualora non sia possibile celebrarle con modalità telematica, dovranno fissarle in giorni e orari che consentano il loro scaglionamento nel tempo, in modo da ridurre concretamente l'afflusso e il sovraffollamento nei corridoi.

Le deleghe istruttorie ai giudici onorari dovranno essere preferibilmente demandate ad un'unica unità riservando la delega alla diade solo alle situazioni più delicate.

Per le audizioni dei minori (stranieri non accompagnati e non), collocati presso strutture comunitarie, dovranno essere privilegiati, laddove possibile, i collegamenti da remoto mediante utilizzo della piattaforma informatica ministeriale Microsoft Teams.

Analoga raccomandazione deve fornirsi per l'audizione delle coppie aspiranti all'adozione nazionale ed internazionale, ovvero per tutti i procedimenti non contenziosi.

A tal fine, ai sensi dell'art. 23 comma sette del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, *“in deroga al disposto dell'art. 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice può partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario”*.

Le udienze pomeridiane presso la sede di via Franchetti n. 62 non potranno essere celebrate oltre le 19, in quanto il presidio di sicurezza (con presenza di un solo carabiniere) non potrà garantire la presenza oltre l'orario indicato. Per le udienze pomeridiane, le persone convocate dovranno aspettare la chiamata all'udienza al piano terra e dovranno accedere ai locali del primo piano accompagnate da personale addetto alla sicurezza esclusivamente su chiamata, anche telefonica (utilizzando l'intero 02), da parte del giudice e solo quando l'udienza può concretamente iniziare.

Le deliberazioni collegiali in camera di consiglio potranno, ai sensi dell'art. 23, comma nove, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, essere assunte con collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti.

In ossequio alle disposizioni del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 221 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ove non espressamente derogate dalle disposizioni dell'art. 23 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Per il rispetto delle presenti disposizioni, i militari addetti alla sicurezza, al controllo e alla sorveglianza degli ingressi non consentiranno l'accesso a persone diverse da quelle previste, invitando gli eventuali accompagnatori ad attendere fuori dall'edificio. L'ingresso sarà comunque


consentito in coincidenza con l'orario di convocazione o chiamata all'udienza, ovvero secondo disposizioni che saranno impartite dai singoli Capi Ufficio.

Le presenti misure organizzative potranno essere modificate per tenere conto di eventuali sopravvenute esigenze o modifiche normative, e comunque per assicurare un costante monitoraggio della fase applicativa.

Il presente ordine di servizio deve essere comunicato al Consiglio Superiore della Magistratura (protocollo.csm@giustiziacert.it), al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ai magistrati (togati e onorari), a tutto il personale amministrativo degli uffici giudiziari minorili, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto, al Direttore dell'U.S.S.M., al RSSP, al medico competente, al personale addetto alla sicurezza dell'ufficio e al direttore dr. Alberto Bellomo per l'inserimento nella home page del sito web del tribunale per i minorenni di Catania.

Catania, 10.5.2021

Il Procuratore



Il Presidente

